

Bruxelles, 25 aprile 2025
(OR. en)

8287/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0089(NLE)

ACP 24
WTO 32
RELEX 483
COAFR 80
FDI 5

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 169 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola per quanto concerne l'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 169 final.

All.: COM(2025) 169 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.4.2025
COM(2025) 169 final

2025/0089 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola per quanto concerne l'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti ("comitato") istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola, in riferimento alla prevista adozione del suo regolamento interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili

Obiettivo dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili ("accordo") è promuovere un clima più trasparente, efficiente e prevedibile per gli investimenti in Angola, migliorando così la capacità del paese di attrarre e trattenere gli investimenti esteri diretti. Il fine che l'accordo persegue in tal modo è sostenere la crescita economica, la diversificazione e lo sviluppo sostenibile dell'Angola. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2024.

2.2. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti

Il comitato è istituito dall'articolo 43, paragrafo 1, dell'accordo "al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'[l]accordo." Il comitato è composto da rappresentanti di entrambe le parti.

Le funzioni del comitato sono elencate all'articolo 44 dell'accordo e comprendono, tra l'altro, la sorveglianza e l'agevolazione dell'attuazione dell'accordo.

A norma dell'articolo 45 dell'accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo; tali decisioni sono vincolanti per le parti. Il comitato può inoltre formulare opportune raccomandazioni in relazione a qualsiasi questione contemplata dall'accordo. Il comitato adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.

2.3. L'atto previsto del comitato per l'agevolazione degli investimenti

A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo, "[i]l comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione." Il 21 gennaio 2025, nella prima riunione del comitato, le parti hanno concordato di dare avvio alle rispettive procedure interne per adottare una decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti relativa all'adozione del regolamento interno di tale comitato ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è stabilire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del comitato per l'agevolazione degli investimenti.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'accordo, a norma del quale le decisioni adottate dal comitato "sono vincolanti per le parti". A norma dell'articolo 2 dell'atto previsto, "[l]a decisione entra in vigore il giorno dell'adozione."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione che si propone di adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere l'adozione della decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti relativa all'adozione del regolamento interno di tale comitato. Tale posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti accluso alla proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione. Tale regolamento

interno è necessario per garantire il corretto funzionamento del comitato per l'agevolazione degli investimenti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per l'agevolazione degli investimenti è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola.

L'atto che il comitato per l'agevolazione degli investimenti è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti istituito dall'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola per quanto concerne l'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2024/829 del Consiglio² l'Unione ha concluso l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° settembre 2024.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo.
- (3) L'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo impone al comitato di adottare il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti, poiché la decisione prevista di tale comitato in relazione all'adozione del suo regolamento interno vincolerà l'Unione.
- (5) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere l'adozione della decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti relativa all'adozione del regolamento interno di tale comitato, poiché detto regolamento interno è necessario al suo buon funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti si basa sul testo del progetto di decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

² GU L, 2024/829, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/829/oj>.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*